



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.



POLIZZA TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI

**NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE****ART. I DECORRENZA**

L'Assicurazione ha effetto dalla ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. La Società concede la proroga della garanzia a 30 giorni ad ogni rinnovo annuale sempreché il pagamento del premio dovuto venga effettuato entro il 30° giorno dalla scadenza annuale. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio).

La garanzia opera altresì con efficacia:

RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato o per i quali ragionevolmente non sia presumibile seguito giudiziale (Artt. 1892-93 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenti).

Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia retroattiva: massimale assicurato per evento.

POSTUMA: validità 12 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza, sempreché la copertura assicurativa non abbia subito interruzioni e le quote scadute siano interamente pagate.

Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. VI – Denuncia dei sinistri – e Art. 2952 C.C. - Prescrizione del diritto -

INSORGENZA DEL SINISTRO: si intende la prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali.

Art. II - LIMITI TERRITORIALI

La garanzia è prestata per eventi verificatisi in Italia, Vaticano, Repubblica di S. Marino.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892-3-8 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze).

Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio. In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione (Art. 1897 C.C.- Diminuzione del rischio).

Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili indicati in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione inviata dalla Società. Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 c.c.).

Le differenze passive risultanti dalla regolazione non danno luogo a rimborso del premio

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena decadenza dai diritti derivanti dal contratto.

In caso di annullamento/disdetta del contratto, la Società si riserva il diritto della Società di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c.

Art. V - MASSIMALE

La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di Euro 20.000= per controversia. Il massimale è comprensivo delle Spese Legali e Peritali, Informatori, Soccombenza, Registrazione atti giudiziari. La vertenza trattata in tutti i suoi gradi e sedi di giudizio, costituisce unico sinistro. Il massimale è comprensivo delle Spese Legali e Peritali, Informatori, Soccombenza, Registrazione atti giudiziari. La vertenza trattata in tutti i suoi gradi e sedi di giudizio, costituisce unico sinistro. Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e il massimale viene ripartito tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni

più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro 50.000

Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza. È onere del Contraente-Assicurato denunciare il sinistro trasmettendo tutta la documentazione necessaria, unicamente alla Direzione della Società o al Corrispondente prima di conferire incarico al Legale o Perito, **salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo**. I termini di denuncia valgono altresì per quanto previsto all'Art. I garanzia POSTUMA

Art. VII GESTIONE DELLE VERTENZE

La trattazione extragiudiziale è di competenza esclusiva della Società che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare una bonaria definizione, sia direttamente che a mezzo Professionisti da essa incaricati, salvo casi di comprovata urgenza, ricorrendo i quali l'Assicurato potrà rivolgersi direttamente al Legale prescelto, richiedendo contestualmente benestare scritto alla Società. Nell'eventualità di esito infruttuoso della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società ratificherà l'incarico al Professionista prescelto dell'Assicurato. Le vertenze civili, penali ed amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente concordato e ratificato per iscritto esclusivamente dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione a definizione avvenuta sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio, nonché in via transattiva, senza preventiva autorizzazione scritta della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione per la corretta istruzione del fascicolo con particolare riferimento agli atti del giudizio, se pendente, e dovrà conferire i poteri necessari all'espletamento del mandato regolarizzandone la posizione agli effetti legali. Nel caso di proposta transattiva l'Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, per la preventiva ratifica, l'indicazione del capitale e delle spese legali. L'Assicurato non potrà trattare, addivenire a qualsiasi definizione anche transattiva, né corrispondere somme direttamente ai Professionisti incaricati - fatto salvo quanto previsto per le ipotesi nelle quali la Società interviene espressamente a titolo di rimborso - né revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza preventiva autorizzazione della Società. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo i pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti

All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale e/o Perito con studio nel luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria Competente per la vertenza. In mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente. Qualora l'Assicurato scelga un Legale e/o Perito con studio in luogo diverso la garanzia non è operante. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Periti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese di domiciliazione, duplicazione attività, trasferta; non rimborsa sanzioni pecuniarie e corrisponde anticipi esclusivamente per vertenze relativamente alle quali è pendente giudizio civile e penale per imputazioni colpose. E' facoltà della Società richiedere all'Assicurato che il Legale prescelto rediga un preventivo di spesa e che le parcelle siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell'Ordine; se le stesse sono confermate integralmente le spese relative alla vidimazione rimarranno a carico della Società. Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione del Legale un altro Professionista abilitato a patrocinare in tale sede.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata all'Autorità Giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. XI.

Sono escluse le spese di consulenza, nonché quelle di trattazione stragiudiziale se non seguite da azione giudiziale esperita dallo stesso Legale. **L'inosservanza di una o più disposizioni oggetto dell'Art. VII - Gestione delle vertenze - comporta la decadenza dai benefici del contratto.**

Art. VIII - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate sono di competenza dell'Assicurato. Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute.

Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO

Le Parti potranno risolvere il contratto con preavviso di 60 giorni dopo ogni denuncia e/o pagamento o rifiuto di indennizzo del sinistro e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, con restituzione del premio pagato e non goduto, escluso imposte.

Art. X - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata sul frontespizio della presente e cessa automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta, in osservanza alla legislazione vigente in materia di Appalti con Enti Pubblici. Le parti possono altresì rescindere

dal Contratto al termine di ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata . E' facoltà delle parti eventualmente prorogare il contratto successivamente alla scadenza naturale indicata, previa richiesta scritta del Contraente con preavviso di almeno 30 gg. a mezzo lettera raccomandata. La Società si riserva la facoltà di comunicare i tassi di premio per il rinnovo.

Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE

E' competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, il Corrispondente assegnatario del contratto.

Art. XII- ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente / Assicurato.

Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ'

Tutte le comunicazioni del Contraente / Assicurato alla Società o al Corrispondente assegnatario del contratto devono avere forma scritta e data certa. Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e il Corrispondente è valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società

Art. XIV - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare in forma scritta alla Società l' esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, dando altresì avviso dei casi assicurativi a tutti gli Assicuratori, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio stipulate singolarmente dagli Assicurati, la presente polizza interverrà in II° rischio.

ART. XV - CLAUSOLA BROKER - se la Corrispondente non e' una Agenzia -

Alla Società di Brokeraggio e' affidata la gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28.II.84 n. 792 e succ. modifiche, dell'Ente Contraente.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente il presente contratto ed il pagamento dei premi e di importi comunque dovuti in dipendenza dello stesso, avverrà a mezzo del Broker incaricato.

La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato

Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ', PER QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALE DI POLIZZA E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE ASSICURATE IN CONSEGUENZA DI FATTI O ATTI DIRETTAMENTE COMMESSI O ATTRIBUITI NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO O DEI COMPITI D'UFFICIO, IN ASSENZA DI DOLO E COLPA GRAVE .

L'assicurazione comprende:

SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei Professionisti liberamente scelti come previsto dall'art. VII CGP: un LEGALE, un PERITO D'UFFICIO (C.T.U.), un PERITO DI PARTE ove sussista contenzioso sulla risarcibilità - quantificazione del danno (C.T.P.).

SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE

ONERI DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535 C.P.P. co. I)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA**SEDE CIVILE**

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI, compresa la formulazione di Denuncia - Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile.

SEDE CIVILE PER VERTENZE EXTRACONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie di terzi.

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato. Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile e il Contraente-Assicurato ne abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.

DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ AVANTI A TAR CONSIGLIO DI STATO CORTE DEI CONTI E ALTRE AUTORITA' COMPETENTI PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE E CONTABILE, compreso le vertenze relativa a **MATERIA FISCALE E/O TRIBUTARIA**, nonché difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibere e di determinazioni dirigenziali, determinazioni, altri atti e provvedimenti assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna (Legge

142/90, 241/90, D.Lgs 29/93, D.Lgs.77/95 e loro succ. modifiche o integrazioni). Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo e colpa grave degli Assicurati. Qualora sussista e sia operante la polizza di R.C. la garanzia e' prestata come indicato alla voce "Difesa in sede civile".

AZIONE LEGALE nei confronti di Società Assicuratrici per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia e' prestata per far valere il diritto al risarcimento e/o la quantificazione del medesimo.

CIRCOLAZIONE VEICOLI

Recupero danni conseguenti a fatti della circolazione stradale, avvenuti durante lo svolgimento dell'attività di servizio autorizzata dall'Ente in qualità di conducente o trasportato su veicoli o natanti di proprietà dell'Ente o dell'Assicurato stesso.

Difesa Penale per reati colposi e contravvenzionali dell'Assicurato quale conducente di veicoli o natanti di proprietà dell'Ente o dell'Assicurato, per sinistri avvenuti durante lo svolgimento dell'attività di servizio autorizzata dall'Ente .

Spese Legali per proporre ricorso / opposizione all'AUTORITÀ COMPETENTE avverso i **provvedimenti di dissequestro veicolo - patente a seguito di incidente.**

SEDE PENALE

DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, compreso patteggiamento, nonché contravvenzioni, comminate, semprechè per queste ultime non sia stata accolta l'istanza di oblazione. La garanzia DIFESA PENALE comprende altresì l'assistenza da parte di un Legale nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come testimone quale persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in un procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato la Società nominerà un Legale oltre a quello eventualmente già incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE - rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o con sentenza definitiva, perchè il fatto non sussiste, non costituisce reato, o per non averlo commesso, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Esclusi casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

La garanzia comprende altresì, alle condizioni sopraindicate, i casi di imputazione - ai sensi della L. n° 241/1990 - del Responsabile per omissione di atti d'ufficio.

ILLECITI AMMINISTRATIVI - Rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso le sanzioni anche pecuniarie comminate, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

ESCLUSIONI

La garanzia è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali ed è comunque esclusa per: Materia contrattuale – salvo quanto previsto all'estensione A) Ente Assicurato; Recupero Crediti anche per resistere alle richieste di terzi; Circolazione veicoli a motore - salvo quanto espressamente indicato alla voce Circolazione Veicoli, Beni che l'Ente abbia in consegna e detenga a qualsiasi titolo di proprietà di terzi; Controversie tra Soggetti Assicurati, e tra Soggetti Assicurati ed Ente, Casi di conflitto d'interesse; Controversie di lavoro; Vertenze Amministrative o in materia tributaria fiscale contabile e affine - salvo quanto espressamente indicato. Sono comunque escluse le vertenze tra il Contraente e/o gli Assicurati e la Società UCA .

ESTENSIONE – *valida esclusivamente se richiamata sul simple e per la quale sia stato corrisposto il relativo soprapremio*

A) ENTE ASSICURATO: COPERTURA ALL'ENTE.

Le garanzie di cui alla presente polizza vengono prestate a favore dell'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso per i fatti compiuti dai propri Amministratori, consiglieri, dipendenti, segretario comunale e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni. A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni di polizza la garanzia e' operante per le vertenze contrattuali: controversie di lavoro con dipendenti, contratti di fornitura merci e prestazione di servizi commissionati da e all'Ente semprechè i vizi risultino eccettati nei termini previsti dalla legge; sono esclusi i casi di pura insolvenza. La presente garanzia opera limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale. La copertura assicurativa è estesa alla colpa grave.

GLOSSARIO GIURIDICO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

ASSICURATO - BENEFICIARIO: PERSONA FISICA: *soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione diverso dal Contraente*

CONTRAENTE: *la persona giuridica - soggetto che stipula l'assicurazione. ENTE PUBBLICO*

CORRISPONDENTE: *Agenzia e/o Broker*

DANNO EXTRACONTRATTUALE: *danno conseguente a fatto illecito, ove non sussista alcun rapporto contrattuale.*

ILLECITO AMMINISTRATIVO - *fatto che per la legge non costituisce reato e che si estingue con il pagamento di una sanzione anche pecuniaria alla Pubblica Amministrazione .*

INCIDENTE STRADALE: collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto contro qualsiasi ostacolo o uscita di strada.
REATO: violazione di norme penali: Delitto per il quale è prevista la pena della reclusione e/o la multa. Contravvenzione per la quale è prevista la pena dell'arresto e/o l'ammenda. Di natura **dolosa:** volontariamente commesso (artt.42 e 43 C.P.) - **colposa:** commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro - vertenza.
SINISTRO: evento assicurato che è causa del danno
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535 C.P.C. 1° co): spese del procedimento, dovute allo Stato.
SOCIETA': UCA ASSICURAZIONE S.P.A
TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.
TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.
VERTENZA AMMINISTRATIVA - Pcedimenti di responsabilità avanti al TAR, Consiglio di Stato Corte dei Conti ed altre Autorità competenti per responsabilità amministrativa patrimoniale e contabile: giudizi intrapresi dalla Pubblica Amministrazione per danni arrecati alla stessa dai propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.
VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.
VERTENZA EXTRACONTRATTUALE: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale.

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

La presente è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1899 e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza all'Art. 185 del D.Lgs 209/05 e alla Circ. ISVAP 518/D del 21/11/2003

Il presente contratto è concluso con la Società **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA** avente sede legale in Italia, Torino, 10123, Via S. Francesco da Paola n° 22.

UCA ASSICURAZIONE è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con il n° 38/33, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994. Iscr. Sez. I Albo Imprese ISVAP n° 1.0024 del 03/01/2008. La **LEGISLAZIONE APPLICATA** è quella italiana.

EVENTUALI RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI devono essere inoltrati per iscritto a **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa** - Direzione - Ufficio Relazioni con la Clientela - Servizio Reclami - Via S. F. da Paola n° 22 10123 TORINO - Tel. 011.562.73.73 int. 19 - Fax 011.562.15.63 - e-mail reclami@uca-assicurazione.com. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti le prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE: due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi Art. 2952 C.C. Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il contratto prima di sottoscriverlo

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza all'Art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, al fine di fornire i servizi richiesti alla ns. Società, Vi comunichiamo che il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad essa connesse, cui la Società è autorizzata. Il titolare del trattamento è UCA ASSICURAZIONE SPA. Responsabile l'Amministratore della Società. I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante presso la sede legale, le sedi periferiche e le agenzie della Società.

Il testo delle Condizioni Generali della presente polizza, modello TL Amm. e Dip. Enti Pubblici ED 2009 RGI - AEC Underwriting srl, è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale:

10123 Torino - Via San Francesco da Paola, 22 Tel. 011.562.73.73 - Fax 011.562.1.563
Provv. Min. del 18/03/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - DM n° 19867 del 08/09/1994
<http://www.uca-assicurazione.com> uca@uca-assicurazione.com
Cap. Soc. Euro 2.700.000 i.v. - Iscr. Sez. I Albo Imprese ISVAP n° 1.00024 del 03/01/2008